



## **Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)**

**Modifica del 29 aprile 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4f cpv. 5*

<sup>5</sup> Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e, previa approvazione dell'Amministrazione federale delle finanze, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005<sup>2</sup> sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

*Art. 4h<sup>bis</sup>* Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

La Confederazione può distribuire il materiale medico importante di cui all'articolo 4d contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

*Art. 4n cpv. 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>*

<sup>3bis</sup> Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

<sup>1</sup> RS 818.101.24  
<sup>2</sup> RS 611.0

- a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
- b. il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»<sup>3</sup>.

<sup>3ter</sup> Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 3<sup>bis</sup> non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

#### *Art. 5* Scuola dell'obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica

<sup>1</sup> L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell'insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

<sup>2</sup> L'UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

<sup>3</sup> Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. L'articolo 6a si applica per analogia.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

#### *Art. 5a* Scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

<sup>1</sup> Le attività presenziali nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione sono vietate. Sono fatte salve le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone.

<sup>2</sup> Durante le attività presenziali consentite devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Gli articoli 5 capoverso 2 e 6a si applicano per analogia.

<sup>3</sup> Gli esami nei centri di formazione secondo il capoverso 1 possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e le prescrizioni di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

<sup>3</sup> Il testo di questa norma può essere consultato all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9; può inoltre essere richiesto, contro pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup>, 2 lett. a e d, nonché 3–5*

<sup>1bis</sup> Le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone sono vietate.

<sup>2</sup> Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. *Abrogato*
- d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e che lo mettano in atto:

- a. negozi e mercati;
- b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
- c. esercizi o strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio; fanno eccezione le strutture di cui al capoverso 2 lettere b–d;
- d. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
- e. musei, nonché biblioteche e archivi, ad eccezione delle sale di lettura;
- f. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- g. pubblica amministrazione;
- h. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- i. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- j. alberghi e strutture ricettive, nonché aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi;
- k. funerali nella cerchia familiare e degli amici più stretti.

<sup>4</sup> Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l'uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:

- a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
- b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
- c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
- d. le competizioni sportive a esclusione del pubblico:
  1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o

2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale.

<sup>5</sup> Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l'articolo 6a da parte:

- a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e
- b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.

*Art. 6a cpv. 1, frase introduttiva e 2–4*

<sup>1</sup> I gestori di strutture e gli organizzatori di attività e manifestazioni di cui all'articolo 6 capoversi 3 e 4 devono garantire, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

<sup>2</sup> L'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Definisce in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport le prescrizioni per i piani di protezione secondo l'articolo 6 capoverso 5.

<sup>3</sup> Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.

<sup>4</sup> Per l'elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

*Art. 7c cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.

*Inserire prima del titolo del capitolo 5*

*Art. 10a<sup>bis</sup>* Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare

<sup>1</sup> Se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 22 aprile 2020<sup>4</sup> non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>5</sup> sull'assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 1981<sup>6</sup> sull'assicurazione

<sup>4</sup> Consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

<sup>5</sup> RS **832.10**

<sup>6</sup> RS **832.20**

contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp.

<sup>2</sup> In questi casi, conformemente all'articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata.

*Art. 12 cpv. 8–12*

<sup>8</sup> *Abrogato*

<sup>9</sup> Fatti salvi i capoversi che seguono, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10<sup>f</sup> capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino all'8 giugno 2020.

<sup>10</sup> L'articolo 6<sup>b</sup> si applica fino al 30 giugno 2020.

<sup>11</sup> L'articolo 6 capoverso 4 lettera d si applica fino al 31 luglio 2020

<sup>12</sup> L'articolo 6 capoverso 1<sup>bis</sup> si applica fino al 31 agosto 2020.

## II

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi che seguono, la presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> L'articolo 4<sup>n</sup> capoversi 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup> entra in vigore retroattivamente il 24 aprile 2020.

<sup>3</sup> Gli articoli 4<sup>f</sup> capoverso 5, 4<sup>h</sup><sup>bis</sup> e 10<sup>a</sup><sup>bis</sup> entrano in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Gli articoli 6 capoversi 1<sup>bis</sup> e 4 lettera d e 12 capoversi 11 e 12 entrano in vigore il 9 giugno 2020 alle ore 00.00.

29 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>7</sup> Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

